Tribunale di Sondrio

Tribunale Fallimentare

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI PRE-CONCORDATO PREVENTIVO

R.G. n. 2-2015 Concordati preventivi

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in data **08.07.2015** in persona dei sigg. magistrati:

dott. Gianfranco D'Aietti.	Presidente
dott.ssa Claudia Marra	Giudice relatore
dott. Luca Giani	Giudice

procedimento di pre-concordato preventivo presentato da:

L'AUTOINDUSTRIALE VALTELLINESE S.R.L. (in breve "L'AV S.R.L."),

con sede legale in Castione Andevenno (SO), Via Nazionale n. 1;
iscritta presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Sondrio numero REA SO – 44120, Codice Fiscale 00624950143,

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Bruno Tognini, nato a Colorina (SO) il 16 maggio 1941, C.F. TGN BRN 41E16 C903X;

autorizzato ex art. 152 L.F. giusta deliberazione dell'organo societario assunta in data 27.04.2015

domiciliata per la presente procedura presso lo "Studio Cottica – Commercialisti Associati" con sede in Sondrio, via Ragazzi del '99 n. 19 (email: marco@studiocottica.it – pec: marcocottica@legalmail.it)

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che con ricorso ex art. 161 co. 6 L.F. depositato in data **13 maggio 2015** il ricorrente ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta società alla procedura di concordato preventivo con riserva;

Ritenuta la propria competenza per le ragioni espresse con provvedimento dal Tribunale emesso in data 26.05.2015 e depositato in data 04.06.2015, che si riportano qui di seguito:

"rilevato che giusta deliberazione assunta nella riunione del C.d.A. del 27.04.2015 (a rogito del Notaio dott. Demetrio Rando in Chiesa in Valmalenco, sub doc. 2) è stato disposto il trasferimento della sede legale da Milano, via Vittor Pisani n. 19 a Castione Andevenno, via Nazionale n. 1; mutamento di sede che risulta essere stato, nelle more, registrato ed iscritto presso la competente CCIAA, come da visura camerale aggiornata prodotta sub doc. 4.

Premesso che la competenza territoriale del tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale è inderogabile e che il trasferimento della stessa, intervenuto nell'anno antecedente il deposito del ricorso, non rileva ai fini della individuazione della competenza, ai sensi dell'art. 161 co. 1 L.F..

Considerato, tuttavia, che secondo condivisibile indirizzo giurisprudenziale di legittimità, richiamato dal ricorrente, ai fini dell'individuazione del tribunale competente ex art. 161 co. 1 L.F., possa farsi riferimento alla sede effettiva dell'impresa (non coincidente con la sede legale), ove sia dimostrato in base ad univoci elementi di fatto un contrasto tra la sede legale e quella effettiva (Cfr. fra le altre pronunce Cass. 8237/2000, Cass. 1116/1999).

Ritenuto, per l'effetto, che il principio della perpetuatio jurisdictionis che rende irrilevante il trasferimento della sede nell'anno antecedente il deposito della domanda di concordato, possa essere derogato in presenza di elementi in fatto, secondo il prudente apprezzamento del Tribunale, che portino a concludere che, ancor prima del trasferimento, il luogo in cui l'imprenditore svolgesse prevalentemente l'attività di direzione ed amministrazione fosse ubicato in luogo diverso dall'originaria sede legale e coincidente con la sede ove sia stato successivamente formalizzato il trasferimento.

Si consideri che nella specie, facendo applicazione dei predetti principi, si deve concludere che la sede direttiva, amministrativa, organizzativa e di coordinamento dei fattori produttivi fosse ubicata in Castione Andevenno, anche in epoca antecedente all'anno precedente il deposito dell'odierna domanda.

E segnatamente: le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione venivano tenute a Castione Andevenno quantomeno a far data dal 2007, così come le verifiche sindacali e la tenuta della contabilità, oltre alla circostanza che i rapporti bancari venivano intrattenuti dalla società ricorrente con istituti di credito e relative filiali ubicati nel Foro del Tribunale adito (Cfr. documentazione cumulativamente prodotta sub doc. 7), così da ritenere secondo elementi presuntivi sufficientemente univoci che il territorio di esplicazione dell'attività direttiva gestionale fosse radicato nella Provincia di Sondrio e non già di Milano.

Si ravvisa, pertanto, la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede effettiva della ricorrente (ove risulta essere stata poi trasferita anche la sede legale), essendo essa ricompresa nel circondario del Tribunale di Sondrio".

-ritenuto che ai sensi della nuova disciplina dell'art. 161 legge fallimentare (legge n. 134/2012 di conversione del D.L. 22.06.2012, n. 83) la ricorrente ha depositato soltanto gli ultimi tre bilanci (2011-2012-2013), riservandosi di depositare nel termine massimo di 120 giorni la documentazione di rito a corredo dell'istanza;

-esaminata la memoria integrativa depositata in data 15.06.2015 da L'AUTOINDUSTRIALE VALTELLINESE S.R.L. entro il termine assegnato dal Tribunale con citato provvedimento del 26.05.2015, al fine di meglio esplicitare la tipologia di piano concordatario proponendo da parte della società ricorrente;

-ritenuto che dalla documentazione agli atti emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;

-rilevato che la domanda appare ammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, non risulta aver presentato altra domanda di concordato preventivo o di ristrutturazione dei debiti;

-ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata e non risultando pendenti procedure prefallimentari, come indicato in dispositivo;

-ritenuto, altresì, che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

visti gli artt. 160, 161 e 163, co. 1°, l. fall.;

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato preventivo proposta;

FISSA

il termine **120 giorni** e dunque fino al **5 NOVEMBRE 2015** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui all'art. 161 L.F.) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti; tale termine potrà essere prorogato, ma solo in presenza di giustificati motivi.

DELEGA

alla procedura il dott. Luca GIANI

NOMINA

quale **commissario giudiziale** il **dott. MATTEO ROSSI**, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

anticipando sin d'ora che non potranno essere autorizzati pagamenti di debiti pregressi in assenza di una preventiva e documentata ostensione preventiva del piano per le ragioni già dedotte con il citato provvedimento del Tribunale del 26.05.2015, al quale non è seguita da parte della società ricorrente l'analitica individuazione dei crediti sorti anteriormente dei quali si intende chiedere l'eventuale autorizzazione al pagamento e la specifica della loro finalità al miglior soddisfo dei creditori nell'ambito della prospettata continuità aziendale, invero genericamente descritta;

DISPONE

che il ricorso di pre-concordato preventivo ed il presente decreto siano comunicati al Pubblico Ministero.
Il Cancelliere deve immediatamente provvedere a pubblicare il presente decreto nel Registro delle imprese.

DISPONE

che la società ricorrente, depositi, ove non vi abbia già provveduto, in Cancelleria una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (*che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo*), trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;
a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:
a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo, con la specifica di cui sopra (Cfr. parte relativa alla nomina del commissario giudiziale);
c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

Il Tribunale si riserva, dopo la presentazione della documentazione prescritta, di emettere il decreto di ammissione al concordato di cui all'art. 163 legge fallimentare, disponendo il contestuale versamento di una cauzione per le spese della procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Sondrio nella Camera di Consiglio del 8 luglio 2015.

Il Giudice delegato
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott. Gianfranco D'Aietti

Visto, depositato in Cancelleria
Sondrio, 13/7/15
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Di Clemente